Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 30 *novembre* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1968
registro n. 4, *foglio n.* 242

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56 Guerra, foglio n. 85 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagina 61):
MUSSO Modesto, da Torino, caporale.

Decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1916, registro n. 28 Guerra, foglio n. 43 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 100, pagine 6099 e 6106):
MOSELE Fortunato, da Roana (Vicenza), caporale;
STASSI Luigi, da Piana dei Greci (Palermo) caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 386):
VICO Nicolò, da Finale Marina (Genova), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 41 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1102):
MUSSO Modesto, da Torino, caporale.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48 Guerra, foglio n. 7 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3272):
ARIANO Francesco, da S. Benigno (Torino), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 251):
BORLA Giuseppe, da Ciriè (Torino), aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80 Guerra (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1279):
VIRGA Salvatore, da Marineo (Palermo), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1601)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1420**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Fondo pensioni per il personale del Credito fondiario S.p.A., con sede in Roma.

N. 1420. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Fondo pensioni per il personale del Credito fondiario S.p.A., con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1967, n. **1421**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « R. de Cesare » di Spinazzola (Bari).

N. 1421. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « R. de Cesare » di Spinazzola (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1968, n. **65**.

Estinzione dell'« Ospedale dei poveri infermi », con sede in Castagnole Piemonte (Torino).

N. 65. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ospedale dei poveri infermi », con sede in Castagnole Piemonte (Torino), viene estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968, n. **66**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Ripacandida (Potenza).

N. 66. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Ripacandida (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 67.

Estinzione dell'asilo infantile « Michele Gabri », con sede in Vigliano d'Asti (Asti).

N. 67. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Michele Gabri », con sede in Vigliano d'Asti (Asti), viene estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 68.

Estinzione dell'Opera pia Fortini, con sede in Settignano (Firenze).

N. 68. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Fortini, con sede in Settignano (Firenze), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale Ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967.

Aumento del contributo dello Stato a favore del consorzio provinciale di rimboschimento di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 15 marzo 1908, n. 147, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Como, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 20 febbraio 1958, con il quale — a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 — venne elevato a L. 1.000.000 il contributo statale annuo a favore di detto consorzio;

Vista la deliberazione n. 20 in data 10 ottobre 1966, con la quale il consiglio provinciale di Como ha determinato di elevare ulteriormente il contributo della provincia, a favore del consorzio di rimboschimento, a L. 3.000.000 annui;

Considerata la opportunità di effettuare l'analogo aumento del contributo statale, nei limiti consentiti dalle disponibilità di fondi, attuali e future, sul relativo capitolo di bilancio;

Atteso che il Ministro per il tesoro, con suo decreto n. 119118 in data 20 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti addì 13 giugno 1967, registro n. 14, foglio n. 65, ha autorizzato l'assunzione di impegni pluriannuali a carico del medesimo capitolo di bilancio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Como con regio decreto 15 marzo 1908, n. 147, viene elevato — a decorrere dall'anno finanziario 1967 e fino all'anno 1971 compreso — a L. 3.000.000 (tremilioni) annui.

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Como.

Il contributo statale relativo al corrente anno sarà prelevato sul capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 351

(1439)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1967.

Costituzione della commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario ricostituire la commissione centrale prevista dall'art. 13 della suddetta legge;

Viste le designazioni dei Ministeri e degli enti interessati;

Considerato che la Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi ha comunicato, con nota n. 339 del 15 settembre 1966, di non ritenere opportuno, per ora, di designare i propri rappresentanti e che pertanto si procederà alla nomina dei medisimi non appena saranno pervenute le designazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496 — presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato — è costituita come segue:

Cantile dott. Fernando, direttore generale, membro effettivo;

Gambelli dott. Enrico, ispettore generale, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cortesani dott. Enrico, consigliere della Corte di cassazione, membro effettivo;

Bartolomei dott. Donato Massimo, consigliere della Corte di cassazione, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Lombardo dott. Placido, ispettore generale, membro effettivo;

D'Harmant Francois dott. Antonio, direttore di divisione, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Franchi dott. Angelo, direttore di divisione, membro effettivo;

Parisi dott. Rosario, consigliere di prima classe, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Lionetti dott. Stefano, ispettore generale, membro effettivo;

Vitter dott. Ivo, direttore di sezione, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Carroni Attilio, membro effettivo;
Lanni Agostino, membro effettivo;
Calvelli Franco, membro supplente;
Masiello Mario, membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Ciardini Renzo, membro effettivo;
Proto Andrea, membro effettivo;
D'Agostino Euclide, membro supplente;
Maggiani Giuseppe, membro supplente;

in rappresentanza della gente del mare;

Aghina Giacomo, membro effettivo;
Rosso Giorgio, membro effettivo;
Canale Emilio, membro supplente;
Garofalo Francesco, membro supplente.

in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496, la commissione sarà integrata con i seguenti signori:

Gionta prof. comm. Ezio, membro effettivo;
Polizzi Salvatore, membro supplente;

in rappresentanza degli industriali della pesca;

Errico Giuseppe, membro effettivo;
Fusco Nicola, membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori della pesca.

Art. 3.

Esplica le funzioni di segretario il dott. Pasquale De Majo, direttore di sezione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

I componenti ed il segretario della commissione durano in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

La spesa per il funzionamento della commissione graverà sul . p. 1152 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1967
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 38

(1450)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Variazione dei valori di due francobolli ordinari a soggetto floreale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1966, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di quattro francobolli ordinari a soggetto floreale;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1967, con il quale è stata autorizzata, ad integrazione della serie di cui sopra, l'emissione di due francobolli ordinari a soggetto floreale, nei valori da L. 15 e L. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663, con il quale sono state apportate modifiche alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno, a decorrere dal 16 agosto 1967;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare alle mutate tariffe i valori dei francobolli di cui al sopra citato decreto ministeriale 5 ottobre 1966;

Decreta:

I valori dei due francobolli ordinari a soggetto floreale di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1966, indicato nelle premesse, sono portati, rispettivamente, da L. 15 a L. 25 e da L. 55 a L. 50.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 02 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 201

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1967.

Nomina di un membro della commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1946, numero 15532, con il quale venne nominata la commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1960, n. 458138, con il quale venne nominato membro della suddetta commissione consultiva il rag. De Rose Raimondo, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto che il suddetto rag. De Rose Raimondo è deceduto e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sostituzione in seno alla commissione;

Atteso che il Ministero del tesoro all'uopo interpellato, ha designato quale proprio nuovo rappresentante il dott. Antonio Vedda, direttore di divisione presso la ragioneria centrale di questo Ministero;

Decreta:

Il dott. Antonio Vedda, direttore di divisione presso la ragioneria centrale del Ministero delle finanze, è nominato membro effettivo della commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette, in sostituzione del rag. De Rose Raimondo, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1968
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 150

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Grosseto ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1945 che approva la tabella di ripartizione dei comuni della provincia di Grosseto in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche quinquennali al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Considerato che, in dipendenza di ritardi accumulatisi nel tempo, l'U.T.E. di Grosseto non è più in grado di rispettare le scadenze previste dalla tabella suddetta;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Grosseto, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia stessa e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei comuni della provincia di Grosseto in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovranno eseguirsi le verificazioni.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Grosseto

1) Gavorrano;
2) Roccastrada;
3) Scarlino.

Distretto d'imposte di Massa Marittima

1) Follonica;
2) Massa Marittima;
3) Monterotondo Marittimo;
4) Montieri.

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Grosseto

1) Scansano.

Distretto d'imposte di Orbetello

1) Capalbio;
2) Isola del Giglio;
3) Magliano in Toscana;
4) Monte Argentario;
5) Orbetello.

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Castel del Piano

1) Arcidosso;
2) Castel del Piano
3) Castell'Azzara;
4) Cinigiano;
5) Roccalbegna;
6) Santa Fiora;
7) Semproniano;
8) Seggiano.

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Pitigliano

1) Manciano;
2) Pitigliano;
3) Sorano.

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Grosseto

1) Campagnatico;
2) Castiglione della Pescaia;
3) Civitella Paganico;
4) Grosseto.

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone del giocattolo, arredamento, abbigliamento ed alimentazione per il fanciullo - BIMBOSUD », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone del giocattolo, arredamento, abbigliamento ed alimentazione per il fanciullo - BIMBOSUD », che avrà luogo a Napoli dall'8 al 16 giugno 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1375)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Conserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali », che avrà luogo a Parma dal 21 al 29 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXII Fiera di Bologna - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Fiera di Bologna - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bologna dall'11 al 26 maggio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - arredamento - MITAM », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXIII Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento - arredamento - MITAM », che avrà luogo a Milano dal 12 al 15 maggio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Fiera internazionale della casa, edilizia, arredamento, abbigliamento, alimentazione », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Fiera internazionale della casa, edilizia, arredamento, abbigliamento, alimentazione », che avrà luogo a Napoli dal 22 giugno al 7 luglio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Considerato che col 31 dicembre 1967 è scaduto il collegio dei revisori dei conti del predetto ente, e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1968-70;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma, è costituito, per il triennio 1968-70, come segue:

Revisori effettivi:

Mestica prof. dott. Guido, per la Corte dei conti;

Francisci dott. Giulio, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Riccardi dott. Angelo, per il Ministero del tesoro.

Revisori supplenti:

Levatino dott. Santo, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bianchi rag. Giuseppe, per il Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1580)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella III Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo « EXPO CT 68 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad

oggetti che figureranno nella III Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo « EXPO CT 68 », che avrà luogo a Milano dal 12 al 20 ottobre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 gennaio 1968

(1301) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1968.

Costituzione dei collegi sindacali delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di varie province.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopracitata — da parte dell'assemblea dei delegati delle singole casse mutue provinciali di malattie per gli esercenti attività commerciali, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle predette casse mutue di malattia con note n. 20285/SO del 7 luglio 1966 e n. 22943/SO del 9 agosto 1966;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate, per ciascuna cassa mutua provinciale, dal consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 3 aprile 1967, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota numero 9582 dell'8 aprile 1967;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dei collegi sindacali delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali scaduti per trascorso quadriennio;

Decreta:

I collegi sindacali delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, che qui di seguito si elencano, sono composti dai membri indicati per ciascuno di essi:

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Agrigento:

Dulcimascolo Giuseppe, sindaco effettivo e Petruzzella Pietro, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bellavia Agostino, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Scimè Gerlando, sindaco effettivo e Burgio Angela, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brindisi:

Scarparo Francesco, sindaco effettivo e Cavaliere Alessandro, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Cinieri Giuseppe, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Malcarne Teodoro, sindaco effettivo e Scalone Vittorio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Catanzaro:

Ciccarelli Virgilio, sindaco effettivo e Failla Vincenzo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 20 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pitingolo Giovanni, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 20 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Muleo Alfonso, sindaco effettivo e Gigliotti Gregorio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pescara:

Petrore Eugenio, sindaco effettivo e Di Michele Piacentino, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

D'Agostino Duilio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Crescenzi Ugo, sindaco effettivo e Carboni Antonio Filippo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Piacenza:

Rossi Aldo, sindaco effettivo e Metti Gaetano, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Podestà Bruno, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Luraschi Stefano, sindaco effettivo e Neri Guido, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il Ministro: BOSCO

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1967 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1967, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1955 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1967 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1967 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1966 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura del 0,20 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la Borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della Borsa merci di Perugia approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia formulate con la nota n. 3490 del 25 gennaio 1968;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Perugia per l'anno 1968, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Catte dott. Vincenzo, Paoletti dott. Vittorio, Cenci dott. Pietro, Fagioli Secondo e Tonelli Antonio.

Membri supplenti:

Bavicchi cav. Bruno e Mignini dott. Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1370)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Parma approvato con regio decreto 25 marzo 1920, il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 29 giugno 1933, n. 514, e lo schema del secondo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 14 aprile 1964, n. 6911;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Parma;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Parma;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Parma

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua e località
1	2	3	4
	SORGENTI		
1	Patarnesa	Terenzo	Bivio strada di Cella
2	Cella	»	Cella di Palmia
3	Glo-Glo	Langhirano	Monte Pozzo
4	Bardelame	»	» »
5	Pozzato	Tornolo	
6	Obega I e II	Langhirano	Berzola
7	Moglie	Pellegrino P.	Grotta
8	Varone	»	Chiesa
9	Cason de Masere o Tambari	Tornolo	S. Rocco
10	Fareto	»	Breva
11	Firotto	»	»
12	Verzè	»	»
13	Franchi	»	»
14	Fontanazzi	Terenzo	Fontanazzi
15	Del Ghiaccio	Tizzano	Farfareto
16	Canaletti o Le Buche	Calestano	Case Foi
17	Tugo di Là	Langhirano	Case Gonizzi
18	Moia della Gnesa	Bardi	Campello Ferrari
19	Casa Bruciata	Solignano	Oriano

(1416)

Visto, *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa Azienda elettrica ing. G. Dalle Ore, con sede in Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il dcreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687529 del 3 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, nei confronti dell'impresa Azienda elettrica ing. G. Dalle Ore, con sede in Valdagno (Vicenza);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Verona, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Azienda elettrica ing. G. Dalle Ore, con sede in Valdagno (Vicenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa Azienda elettrica ing. G. Dalle Ore, con sede in Valdagno (Vicenza), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa Azienda elettrica ing. G. Dalle Ore, con sede in Valdagno (Vicenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « S.p.A. Birs tecnica » già con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta « S.p.A. Birs tecnica » con sede in Firenze, ha chiesto di effettuare pagamenti anticipati per l'importazione di merci varie dalla Repubblica federale tedesca, di cui ai seguenti Mod. B-Import:

n. 5.218.211 del 17 dicembre 1963 e n. 5.218.729 del 12 marzo 1964 emessi dal Credito Italiano - filiale di Firenze per il globale importo di L. 11.819.900 e numero 1.547.358 del 2 aprile 1964, n. 1.547.365 dell'8 aprile 1964, n. 1.547.379 del 20 aprile 1964 e n. 1.547.389 del 28 aprile 1964, emessi dal Banco di Napoli - sede di Firenze, per il complessivo importo di altre Lit. 51.980.000;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante fideiussioni del Credito Italiano per Lit. 11.819.900 e del Banco di Napoli per Lit. 51.980.000, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Ritenuto che la ditta su citata non ha importato, entro i termini prescritti, le merci indicate nei benestari sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate mediante fideiussioni, rispettivamente del Credito Italiano, limitatamente al 5 % dell'importo di Lit. 11.819.900 (undicimilioniottocentodiciannovemilanovecento) e del Banco di Napoli, limitatamente al 5 % di Lit. 51.980.000 (cinquantunomilioninovecentottantamila).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: TOLLOY

(1578)

DECRETO PREFETTIZIO 29 gennaio 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Asti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto in data 11 ottobre 1965, n. 23871, div. 3ª/S con il quale si è provveduto a ricostituire il consiglio provinciale di sanità per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Considerato che il collegio delle infermiere professionali - assistenti sanitarie visitatrici - vigilatrici d'infanzia, con nota dell'11 c. m., n. 6.68, ha segnalato quale proprio rappresentante in seno a detto consesso la signorina Margherita Corona, infermiera professionale presso l'I.N.A.M., in sostituzione della signorina Chiara Quirico, dimissionaria per esigenze di servizio;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

La signorina Margherita Corona, infermiera professionale presso l'I.N.A.M., è nominata componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante del collegio delle infermiere professionali - assistenti sanitarie visitatrici - vigilatrici d'infanzia, in sostituzione della signorina Chiara Quirico.

Il medico provinciale di Asti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Asti, addì 29 gennaio 1968

Il prefetto: POPPI

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jose Julian Ricca, console onorario del Paraguay a Torino.

(1507)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Operai edili ed affini », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 febbraio 1968, il rag. Stefano Romani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Operai edili ed affini », con sede in Bologna (in sostituzione del dott. Spartaco Romani, deceduto.

(1464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vignola Falesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, il comune di Vignola Falesina (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1627)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.003.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1628)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, il comune di Acquaviva Platani (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.088.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1629)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1630)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1631)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1632)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.119.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1633)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1968, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1634)

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Montevago (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.835.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1641)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.422.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1647)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.958.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1635)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Collepardo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.191.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1636)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Gallicchio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.553.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1637)

Autorizzazione al comune di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Guardavalle (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.131.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1638)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.496.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1639)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.068.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1640)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.724.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1642)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.533.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1643)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Gennaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Piedimonte San Gennaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.291.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1644)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Placanica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.985.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1645)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Rapagnano (Accoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.060.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1646)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.247.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1648)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Sant'Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.185.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1649)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.943.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1650)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.752.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1652)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.106.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.091.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.276.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1654)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.872.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,70	624,79	624,74	624,70	—	624,74	624,74	624,87	624,80
$ Can.	574,55	574,50	574,25	574,45	573,90	—	574,35	574,45	574,55	574,55
Fr. Sv.	143,70	143,63	143,64	143,82	143,60	—	143,69	143,82	143,70	143,68
Kr. D.	83,83	83,82	83,86	83,655	83,80	—	83,815	83,655	83,83	83,83
Kr. N.	87,53	87,51	87,51	87,50	87,45	—	87,50	87,50	87,53	87,53
Kr. Sv.	120,91	120,90	120,91	120,91	120,85	—	120,92	120,91	120,91	120,91
Fol.	173,20	173,13	173,18	173,15	173,15	—	173,15	173,15	173,19	173,17
Fr. B.	12,59	12,587	12,5910	12,5885	12,585	—	12,5885	12,5885	12,59	12,59
Franco francese	126,96	126,89	126,91	126,90	126,85	—	126,91	126,90	126,96	126,90
Lst.	1507,35	1506,30	1506,20	1506,50	1506 —	—	1506,40	1506,50	1507,35	1507,25
Dm. occ.	156,28	156,16	156,16	156,155	156,10	—	156,17	156,155	156,26	156,20
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,17	24,17	24,12	—	24,172	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,86	21,87	21,85	21,86	21,80	—	21,84	21,86	21,86	21,86
Peseta Sp.	8,96	8,97	8,97	8,9620	8,95	—	8,975	8,9620	8,96	8,963

Media dei titoli del 21 febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	105,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,74
1 Dollaro canadese	574,40
1 Franco svizzero	143,672
1 Corona danese	83,817
1 Corona norvegese	87,50
1 Corona svedese	120,915
1 Fiorino olandese	173,15
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	126,905
1 Lira sterlina	1506,45
1 Marco germanico	156,162
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,968

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di duecento ex allievi operai delle scuole allievi operai della Difesa (Esercito o Marina) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità nel 1965 o nel 1966.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare l'art. 8, primo e secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo al trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 231, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, in relazione alle vacanze comunque verificatesi nel 1966 ed a quelle conseguenti a collocamenti a riposo per limiti di età dell'anno 1967;

Considerato che, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, i posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali possono essere conferiti, fino al limite massimo della metà, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, agli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità previsto dall'art. 4 della legge medesima negli ultimi due anni;

Considerate le esigenze degli enti e stabilimenti della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1966, registro n. 14 Esercito, foglio n. 111, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1965 o nel 1966, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di duecento unità ripartite come segue fra i diversi ruoli, categorie e qualifiche di mestiere:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per io esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI *Categoria degli operai qualificati*		
56	Preparatore di laboratorio in genere	4 - Scuola san. mil., Firenze 12 - Ospemiles, Roma 2 - Ospemiles, Napoli 3 - Ospemiles, Caserta 2 - Ospemiles, Palermo 2 - Ospemiles, Messina 3 - Ospemiles, Milano 4 - Ospemiles, Torino 4 - Ospemiles, Padova 3 - Ospemiles, Verona 2 - Ospemiles, Udine 2 - Ospemiles, Firenze 2 - C.S.E.M., Roma 1 - Opificio Mil., Torino 3 - Marinarsen, Taranto 7 - Marinarsen, La Spezia	Preparatore di laboratorio in genere Preparatore di laboratorio
6	Preparatore di laboratorio farmaceutico	6 - Istituto Chimico Farmaceutico Militare, Firenze	Preparatore di laboratorio farmaceutico
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI *Categoria degli operai comuni*		
12	Aggiustatore meccanico	1 - 22° Stab. G.M., Pavia 1 - O.R.T.E., Piacenza 1 - O.R.Me.C., Nola 1 - O.R.Me.C., Bologna 1 - C.S.E.M., Roma 3 - Marinarsen, Taranto 2 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Messina 1 - Marinarsen, Augusta	Aggiustatore meccanico

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per lo esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
8	Artificiere	3 - Lab. Car. Proietti, Baiano 2 - Sez. Lab. Car. Proietti, Noceto 3 - Depositi (munizioni, mine ed esplosivi del Genio) del V Comiliter, Padova	Artificiere
4	Carenatore	4 - Marinarsen, Taranto	Carenatore
4	Carpentiere in ferro e metalli	1 - O.R.T.E., Piacenza 1 - O.A.R.E., Bologna 1 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, La Spezia	Carpentiere in ferro e metalli Carpentiere in ferro Carpentiere in ferro e legno
2	Conduttore di macchine utensili automatiche e semi-automatiche	1 - Marinarsen, Messina 1 - Marinarsen, Augusta	Conduttore di macchine utensili automatiche e semi-automatiche Tornitore Fresatore
2	Elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore	1 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, La Spezia	Elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore
7	Elettricista circuitista installatore e riparatore	1 - Ospemiles, Palermo 1 - O.R.Me.C., Nola 2 - Marinarsen, Taranto 2 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Messina	Elettricista circuitista installatore e riparatore Elettricista
1	Eettricista elettrauto	1 - S.S.O.R.Me.C., Ghisa	Elettricista elettrauto
7	Elettromeccanico	2 - Arsenale Es., Piacenza 3 - Marinarsen, Taranto 2 - Marinarsen, La Spezia	Elettromeccanico
2	Elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'arma	2 - Marinarsen, Augusta	Elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'arma Radiomontatore
2	Fabbro fucinatore e forgiatore	1 - S.S.O.R.Me.C., Ghisa 1 - Marinarsen, Taranto	Fabbro fucinatore e forgiatore Fabbro
3	Fotogrammetrista riproduttore	3 - Istituto Geogr. Militare, Firenze	Fotogrammetrista riproduttore Disegnatore restitutista
4	Idraulico o tubista	1 - O.A.R.E., Bologna 1 - Ospemiles, Roma 1 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, Messina	Idraulico o tubista Idraulico Tubista
1	Legatore di libri	1 - Officina Grafica, Gaeta	Legatore di libri
1	Meccanico	1 - O.R.Me.C., Bologna	Meccanico Meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati
7	Motorista	1 - O.A.R.E., Bologna 1 - O.R.Me.C., Bologna 1 - S.S.O.R.Me.C., Ghisa 1 - Marinarsen, Taranto 1 - Marinarsen, La Spezia 1 - Marinarsen, Messina 1 - Marinarsen, La Maddalena	Motorista Motorista per gruppi elettrogeni
6	Saldatore elettrico ed autogenista	1 - 22° Stab. G.M., Pavia 1 - O.R.Me.C., Nola 1 - O.A.R.E., Bologna 1 - O.R.Me.C., Bologna 1 - S.S.O.R.Me.C., Ghisa 1 - MARITELERADAR, Livorno	Sadatore elettrico ed autogenista Saldatore
1	Sarto	1 - C.R.C.S., Chieri	Sarto
1	Tipografo impressore	1 - Officina Grafica, Gaeta	Tipografo impressore
2	Veniciatore a spruzzo	1 - O.A.R.E., Bologna 1 - O.R.Me.C., Nola	Verniciatore a spruzzo Verniciatore
1	Vulcanizzatore e gommista . .	1 - C.S.E.M., Roma	Vulcanizzatore e gommista

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una Scuola AA.OO. della Difesa per lo esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere all'assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
	Ruolo dei servizi generali *Categoria degli operai comuni*		
13	Famiglio degli Istituti e delle Scuole militari di istruzione	13 - Marinaccad, Livorno	Famiglio degli Istituti e delle Scuole militari di istruzione Famiglio
45	Manovale specializzato	1 - C.A.A.R.E., Torino 1 - O.R.T.E., Piacenza 10 - Depositi (munizioni e mine ed esplosivi del Genio) del V Comiliter, Padova 10 - Marinarsen, Taranto 10 - Marinarsen, La Spezia 2 - Marinarsen, Messina 2 - Marinarsen, Augusta 1 - Marinarsen, La Maddalena 5 - Maricorderia, Castellammare di Stabia 3 - Mariteleradar, Livorno	Manovale specializzato Manovale
2	Marinaio di coperta	2 - Marinarsen, Taranto	Marinaio di coperta Marinaio

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18,

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, 3ª Sezione, viale dell'Università n. 4, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna *A*), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna C);

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

7) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire un certificato, in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

Come indicato al precedente art. 1, l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1965 o 1966.

Coloro che abbiano conseguito l'attestato stesso anteriormente al 1965 oppure nel 1967 non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione.

Art. 5.

Prima della nomina, gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita commissione medica, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione, collocati utilmente in graduatoria, saranno successivamente invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - 3ª Sezione, viale dell'Università, 4, Roma) i sottonotati documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

C) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

D) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, in originale o copia notarile autenticata;

F) documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'amministrazione della difesa, nel ruolo e nella categoria precisati, per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n 1480.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1, colonna *A*), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1968,
Registro n. 6 *Difesa/pers. civ., foglio n.* 139

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova nell'amministrazione della difesa e da inviare entro il termine stabilito dall'art. 3 della determinazione ministeriale, con allegato il certificato di cui all'articolo 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione Sezione 3ª — Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . presa visione della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . . chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . . . nell'anno . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1965 o nel 1966; coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1967, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Si ripete che alla domanda dovrà essere allegato un certificati, in carta semplice, rilasciato dalla scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, presso la quale l'aspirante all'assunzione ha frequentato il corso, attestante la conseguita idoneità all'esercizio del mestiere, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso stesso.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro, dovrà essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di assunzione al lavoro di un allievo quale operaio in prova nella amministrazione della difesa ».

(1271)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 5° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, con le successive modificazioni, contenente norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che dà facoltà al Ministro per l'interno di ammettere al concorso anche i giovani che conseguono il prescritto titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno in cui ha luogo il concorso stesso;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover mettere a concorso, per l'ammissione in Accademia, sessanta dei posti che si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1968-1969 un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 5° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

quaranta sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;

venti sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 7.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che avranno superato gli esami finali del 2° anno di corso conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui ai commi precedenti gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie che sono comprese fra le materie di insegnamento:

1) istituzione di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 3.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1945 al 31 ottobre 1950;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esame del 1968 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

- statura non inferiore a m. 1,68;
- visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;
- l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dello interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizi ufficiali - e devono pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il 31 maggio 1968.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 5.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima e seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) distretto militare di appartenenza;

d) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 4 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta, di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) atto di assenso su carta da bollo del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo, con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta delle competenti autorità militari su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano iscritti nelle liste di leva di mare, o siano, comunque, già alle armi;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1968. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Il documento di cui alla precedente lettera *c*) deve essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre il titolo di studio prescritto dal precedente art. 3, nonchè gli eventuali certificati di cui alla lettera *h*) del presente articolo, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 4.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1968, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1968 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scien-

tifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

e) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali ed in particolare abbiano:

statura non inferiore a m. 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave.

Art. 8.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali debbono essere presentate al comando del reparto da cui lo interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 4.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) stato civile.

Le domande devono essere datate e firmate dagli aspiranti.

Art. 9.

Documentazione da produrre

I candidati, che conseguono la idoneità nella prova scritta di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1968.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 10.

Rinunzia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 12.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 13.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 14.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

Dette visite saranno compiute nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prima visita sarà compiuta da un ufficiale medico di polizia e la seconda da una commissione medica, costituita dal direttore del servizio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale superiore medico di polizia.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante. Quello espresso dalla commissione medica è difinitivo.

Art. 15.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti, presso il centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore di cui al precedente comma è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 16.

Requisiti psico-fisici

Le commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio di istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante:

esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 17.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 18.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

Art. 19.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 20.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla commissione di esame.

La commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità, e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta, sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 21.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 22.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 11, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la commissione di esame formera l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Accademia.

Art. 23.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 24.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Academia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 23, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame, potranno fruire ove lo richiedano dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento

Titolo IV
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 25.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitore del concorso stesso avranno diritto al beneficio della tariffa militare (in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'Ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal comando dell'Accademia o dal comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 26.

Agli allievi provenienti dai civili sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 308.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione alla Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 27.

Sono a carico dell'amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il Ministro: Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1968
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 117

Allegato I

Modello della domanda di ammissione al concorso (in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali. — Roma

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . .

n. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessanta allievi al primo anno del 5° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dichiara di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nella 1ª o 2ª sessione del corrente anno scolastico) il diploma di (2) . . e di essere iscritto al distretto militare di (3) . . . oppure iscritto nelle liste di leva del comune di (4) .

Dichiara, altresì, che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . ., in via . . . . n. .

Data . . . .

Il candidato

. . . .

Controfirma (5)

. . . . . .

---

(1) Cognome e nome.
(2) Specie del titolo di studio.
(3) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.
(4) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.
(5) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

Storia
(prova orale)

1. Gli stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.
3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.
5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.
10. Il Regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.
12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
14. Il Governo della destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e i suoi principali esponenti.
15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia
(prova orale)

1. Geografia generale:
Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra.
3. Terreno:
Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.
5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali: fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
6. Geografia economica:
Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.
7. Europa:
Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia); sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.
8. L'Italia:
Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.
9. Asia - Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.
10. Americhe - Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

Matematica
(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa, regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per x - a.
4. Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.

Geometria:
1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.
Matematica finanziaria:
1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.
Trigonometria:
1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di biserzione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

TESI DELLA PROVA ORALE

I. — Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo allo intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli stati generali alla assemblea regisrativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: destra e sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09; 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. — Geografia:

1-*a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2-*a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
d) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3-*a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
d) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4-*a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) L'utilizzazione del mondo animale.

5-*a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6-*a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione capi, promontori, golfi.
d) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7-*a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e l'allevamento.

8-*a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9-*a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.

c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10-*a)* Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.

c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia

d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. — Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x - a.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di

$y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$

Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7. Annualità.
Equazione di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di biserzione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Il Ministro: TAVIANI

(1258)

MINISTERO DELLA SANITA

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami, a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 592 in data 15 novembre 1967 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o diploma di laurea equipollente, per i posti del ruolo amministrativo;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio ed avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, ed in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) diritto penale (libro I) e procedura penale;

5) diritto del lavoro;

6) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

7) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32,

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o diploma di laurea equipollente.

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente articolo 10 unitamente allo stato di servizio, rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente registro organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.145.800 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia ed alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il direttore generale: CUTTITTA

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400).

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato, in . . . . (provincia di . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) indetto il 3 febbraio 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . il . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di laurea in . . ..

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4);

g) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1591)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a quarantadue posti di vice segretario contabile, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1966, registro n. 15, foglio n. 93, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantadue posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a quarantadue posti di vice segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 20 luglio 1966, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Onofri dott. Renato, ispettore generale.

Componenti:

Montemari prof. Ferdinando, ordinario di ragioneria in istituto tecnico commerciale;

Manganiello prof. Luigi, ordinario di materie giuridiche ed economiche in istituto tecnico commerciale;

Bergesio dott. Mario, direttore di divisione;

Grimaldi dott. Luigi, direttore di sezione.

Segretario:

Perrone dott. Cosimo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa che verrà sostenuta nel corrente esercizio finanziario 1967, presunta in L. 41.000, sarà imputata al capitolo 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1968
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 199

(1449)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo stazione superiore Landuzzi Giorgio è nominato membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Bologna per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo a riposo Cresti Vittorio, il quale ha rinunciato all'incarico.

Roma, addì 9 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(1475)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17960/1.20, del 23 ottobre 1967, relativo alla dichiarazione di vincitrice del concorso a sette posti di ostetrica condotta indetto con decreto del medico provinciale n. 9104 del 30 giugno 1966;

Atteso che l'ostetrica Gilda Santagata, dichiarata vincitrice della condotta di Carinaro, ha rinunciato esplecitamente alla condotta stessa;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 17961/1.20 del 23 ottobre 1967; nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione, dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 17960/1.20 del 23 ottobre 1967, è apportata la seguente ulteriore modifica:

L'ostetrica Maria Passaretti viene dichiarata vincitrice della condotta di Carinaro in luogo dell'ostetrica Gilda Santagata esplicitamente rinunciataria della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 29 gennaio 1968

Il medico provinciale: CAIOLA

(1288)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 518 del 20 gennaio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 4 gennaio 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Latina, nonchè la proposta dell'ordine provinciale dei medici di Latina e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa e costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Puntillo dott. Stelio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità in servizio presso il Ministero della sanità;

Zaccagnini dott. Pio, primario medico dell'ospedale civile di Latina;

Scalfati prof. Pasquale, primario chirurgo dell'ospedale civile di Formia;

Di Manaco dott. Francesco, direttore di sezione della prefettura di Latina;

Iacotucci dott. Andrea, medico condotto del comune di Itri;

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 5 febbraio 1968

Il medico provinciale: BIANCO

(1518)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 3 febbraio 1968, n. **1.**

Primi provvedimenti per la ripresa civile ed economica delle zone colpite dai terremoti del 1967 e 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Provvedimenti per la ripresa civile ed economica

Art. 1.

I provvedimenti della presente legge si applicano a favore dei comuni colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968 e delle rispettive popolazioni.

I predetti comuni saranno specificati mediante decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro otto giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Ai fini dell'organico e programmato assetto delle zone colpite dai sismi dell'ottobre e novembre 1967 e gennaio 1968 sono redatti piani urbanistici comprensoriali.

I piani comprensoriali dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare:

a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme;

b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico;

c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso;

d) definiranno programmi e fasi di attuazione.

Art. 3.

L'estensione del territorio di ciascun comprensorio è determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per lo sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

I piani urbanistici comprensoriali previsti dal precedente art. 2 sono compilati a cura e spese della Regione, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, costituite in consorzio ai sensi del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana.

I piani adottati dai consorzi, previsti dal precedente comma, sono pubblicati a cura delle singole amministrazioni comunali per il periodo di quindici giorni entro i quali possono essere presentate osservazioni.

Essi sono restituiti entro i successivi dieci giorni all'Assessorato per lo sviluppo economico ed approvati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta di Governo.

Con lo stesso decreto del Presidente della Regione sono decise le osservazioni presentate nei termini stabiliti dal secondo comma.

Art. 5.

L'Assessore per lo sviluppo economico è autorizzato ad affidare l'incarico della compilazione di ciascun piano comprensoriale a gruppi di urbanisti e tecnici specializzati in numero non superiore a cinque unità per ciascun gruppo.

Le spese relative graveranno sul capitolo 28701 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'anno 1968.

Art. 6.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'E.M.S., l'E.S.A. e l'E.S.P.I., ciascuno nell'ambito della propria competenza, presentano al Governo regionale programmi di interventi coordinati per le zone colpite dal terremoto.

Entro un mese il Governo regionale coordina ed approva i predetti programmi di intervento.

La predetta approvazione avviene anche in deroga a tutte le norme di previsione di piani o di coordinamento indicate nelle leggi istitutive dell'E.M.S., dell'E.S.A. e dell'E.S.P.I. e successive aggiunte e modificazioni e rende immediatamente esecutivi i programmi approvati.

Art. 7.

Al finanziamento dei programmi approvati, gli enti interessati provvedono con i fondi di propria dotazione.

E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 2.500 milioni per i programmi di intervento dell'E.S.A.

TITOLO II

Riorganizzazione dei comuni

Art. 8.

I cittadini delle zone terremotate costretti a lasciare il comune di residenza continuano a costituire, a tutti gli effetti giuridici, la popolazione del rispettivo comune anche se abbiano fissato la propria dimora presso altro comune.

Resta ferma la facoltà di richiedere il trasferimento della propria residenza, a norma delle vigenti leggi.

Art. 9.

Le attribuzioni delle amministrazioni comunali dei comuni indicati all'art. 1, ove occorra, potranno essere esercitate anche in località diversa da quella della sede comunale.

Le amministrazioni comunali provvedono, altresì, alle riorganizzazioni degli uffici e dei servizi comunali; esse, utilizzando il personale dipendente in atto in servizio e quello indicato al quinto comma del presente articolo, possono istituire, altresì, un ufficio incaricato:

a) di fornire notizie ai sinistrati in ordine alle procedure da seguire per ottenere le provvidenze stabilite dalla legge;

b) di ricevere le richieste di intervento dirette alle pubbliche amministrazioni, agevolando l'acquisizione della documentazione occorrente per fruire dei benefici di legge e inoltrandole agli uffici competenti.

La presentazione delle domande previste alla lettera *b*) vale, ad ogni effetto, come presentazione all'ufficio competente per quanto attiene alle provvidenze stabilite nella presente legge e per ogni altro adempimento previsto da leggi regionali.

Le spese relative agli adempimenti indicati alle lettere *a*) e *b*) sono obbligatorie ai sensi dell'art. 105 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana.

Per particolari esigenze di servizio presso gli uffici dei comuni sinistrati potrà essere distaccato personale di ruolo della amministrazione regionale, per una aliquota non superiore al 2 per cento degli organici di ciascuna amministrazione regionale.

Le spese per le competenze principali ed accessorie rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il trattamento di missione, eventualmente spettante, è posto a carico dell'Assessorato degli enti locali.

Art. 10.

Quando parte della popolazione dei comuni indicati all'articolo 1 sia stata costretta ad allontanarsi del nucleo abitato e sia stata alloggiata in centri di raccolta istituiti presso altri comuni, il sindaco del comune di originaria residenza può delegare le proprie funzioni da esercitarsi presso un centro raccolta, oltre che ad un assessore o ad un consigliere comunale, a funzionari della Regione, della provincia e del comune.

Art. 11.

L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a provvedere alla fornitura diretta di mobili, oggetti di arredamento, attrezzature tecniche, stampati, generi di cancelleria e quanto altro necessario per il ripristino della funzionalità degli uffici dei comuni sinistrati, su richiesta dei medesimi.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

Art. 12.

Fino al 31 dicembre 1968 sono sospese le compensazioni amministrative fra crediti della Regione e quote di tributi di spettanza dei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge.

Nei confronti dei comuni suddetti è sospeso, fino al 31 dicembre 1968, il pagamento delle delegazioni rilasciate a tutto il 31 dicembre 1967 per il rimborso delle anticipazioni di cassa concesse dalla Regione.

In deroga all'art. 1 della legge 29 marzo 1963, n. 27 e nelle more della deliberazione dei bilanci dei comuni indicati nello art. 1 della presente legge, la Presidenza della Regione è autorizzata a concedere agli stessi comuni, per l'anno finanziario in corso, anticipazioni commisurate al 70 per cento del mutuo a pareggio dell'ultimo bilancio approvato, accettando in garanzia l'impegno a cedere il mutuo o l'eventuale contributo che potrà essere concesso dallo Stato a pareggio dei bilanci stessi non appena perfezionati.

All'eventuale conguaglio dell'anticipazione, da commisurare al 70 per cento del mutuo o del contributo a pareggio del bilancio deliberato, si provvede dopo l'approvazione del bilancio medesimo da parte dei competenti organi.

TITOLO III

Assistenza alle popolazioni sinistrate

Art. 13.

Alle famiglie che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto è concesso un contributo di L. 500 mila.

A tal uopo, il capo famiglia, o in caso di suo decesso colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre all'Assessorato per gli enti locali una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza della persona deceduta, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di parentela, ove non sia possibile produrre il certificato anagrafico, e la data del decesso.

Per le finalità suddette è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

Art. 14.

E' concesso un contributo a fondo perduto di L. 200.000 ai capi famiglia le cui abitazioni siano state distrutte o rese inabitabili in seguito alla ordinanza di sgombero per i terremoti verificatisi nei comuni indicati all'art. 1 della presente legge.

Il sindaco attesta le condizioni sopra indicate sulle singole domande degli interessati e, entro venti giorni dalla presentazione di esse, le trasmette all'Assessore per gli enti locali, il quale, entro i successivi dieci giorni emette ordinativi diretti a favore dei beneficiari su ordine di accreditamento.

Per le finalità previste al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni.

Art. 15.

Fino al 31 dicembre 1968 le rette di ricovero previste dalla legge 27 dicembre 1958, n. 28 e 8 gennaio 1960, n. 2 possono essere corrisposte per persone di qualsiasi età, già residenti nei comuni indicati dal precedente art. 1, che siano ospitate negli istituti di ricovero, indicati nelle medesime leggi.

Il ricovero ha luogo su parere favorevole del sindaco in deroga alle condizioni previste dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1958, n. 28 e dalla legge 8 gennaio 1960, n. 2.

Le rette di ricovero saranno corrisposte, nella misura di lire 600 giornaliere per ogni persona, su presentazione di contabilità mensili dalle quali dovranno risultare le generalità di ciascun ricoverato, la località di provenienza ed il numero delle giornate di presenza.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 600 milioni.

Art. 16.

Le istanze di cittadini residenti nei comuni indicati nell'art. 1 della presente legge per la concessione dell'assegno mensile previsto dalla legge 21 ottobre 1957, n. 58 e successive modificazioni, trasmesse con parere favorevole dagli Enti comunali di assistenza, sono accolte sulla base della documentazione prevista dall'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 1958, n. 6, prescindendo dal parere della commissione istituita con l'art. 4 del decreto precitato.

La predetta deroga è consentita fino al 31 dicembre 1968.

TITOLO IV

Interventi per l'agricoltura

Art. 17.

Allo scopo di consentire nelle zone terremotate la coltura dei terreni è autorizzata, a favore delle aziende danneggiate, la distribuzione gratuita di sementi e fertilizzanti.

E' autorizzata, altresì, la distribuzione di attrezzi agricoli per lavori da eseguire sia manualmente che a mezzo di animali.

Alla concessione ed alla distribuzione provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio anche a mezzo delle condotte agrarie.

Per i fini suddetti è autorizzata la spesa di L. 300 milioni.

Art. 18.

A favore degli agricoltori che hanno subìto la totale perdita di macchine agricole nonchè la perdita degli animali da lavoro a causa dei terremoti indicati dall'art. 1 è concesso un contributo integrativo non superiore al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle scorte stesse.

Tale contributo, cumulabile con le sovvenzioni previste dall'art. 31 del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12 è determinato sulla base della valutazione della perdita, effettuata dall'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La sovvenzione è corrisposta con atto contestuale di concessione, liquidazione e pagamento dall'ispettore provinciale stesso.

Per i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 150 milioni.

Art. 19.

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste autorizza i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana a concedere a favore dei proprietari consorziati dei territori dei comuni indicati dall'art. 1 lo sgravio di tutti i contributi consortili iscritti a ruolo per il 1968.

L'amministrazione regionale rimborsa ai predetti consorzi, su loro relazione, il mancato introito per la parte dei ruoli non riscossi.

Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

Art. 20.

Per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimento nelle zone terremotate è autorizzata la spesa di L. 800 miloni.

Le opere previste dal presente articolo sono eseguite in amministrazione diretta da parte degli ispettori forestali competenti per territorio.

Le perizie possono contenere le spese per il trasporto della mano d'opera e per l'acquisto degli attrezzi di lavoro.

Art. 21.

Il fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della legge 12 maggio 1959, n. 21, modificato dalla legge 18 luglio 1961, n. 13, è aumentato di L. 600 milioni da impiegarsi in favore dei destinatari previsti dalle leggi stesse, danneggiati dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968 o comunque residenti nei comuni indicati dall'art. 1.

Art. 22.

L'E.S.A., nei comuni indicati dall'art. 1, è autorizzato:

a) a compiere gratuitamente, con il proprio parco macchine, lavori agricoli utili alla ripresa dell'attività economica in favore di coltivatori diretti e piccoli proprietari;

b) a decurtare fino ad un massimo di L. 100 mila i debiti verso lo stesso contratti da ciascuno degli assegnatari;

c) ad utilizzare i fondi, comunque disponibili, del proprio bilancio relativo all'esercizio finanziario 1967 per interventi, secondo le finalità della sua legge istitutiva, nelle zone terremotate.

Art. 23.

I piani di zona dell'E.S.A. per i territori indicati dal precedente art. 1 devono armonizzarsi con i piani comprensoriali previsti dall'art. 2 della presente legge.

TITOLO V

Interventi per gli artigiani ed i piccoli commercianti

Art. 24.

A favore degli artigiani ed i piccoli commercianti dei comuni indicati dall'art. 1 che hanno subito la totale perdita delle attrezzature e delle scorte è concesso un contributo non superiore al 50% del valore sia delle attrezzature sia delle scorte e comunque non superiore a L. 200 mila.

Detta erogazione ha luogo a mezzo della camera di commercio, industria e agricoltura, competente per territorio su domanda dell'interessato da presentarsi entro il 30 aprile 1968. Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito la totale perdita delle attrezzature e delle scorte.

I fondi occorrenti sono accreditati dall'Assessore per l'industria e per il commercio ai presidenti delle camere stesse.

Per i fini previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

Art. 25.

Il fondo concorso interessi costituito presso le casse regionali, per il credito alle imprese artigiane a norma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50 modificata dall'art. 3 della legge 5 novembre 1965, n. 34 viene incrementato di L. 300 milioni.

Tale incremento è destinato esclusivamente al concorso interessi per i crediti erogati agli artigiani danneggiati e comunque residenti nei comuni indicati dall'art. 1.

In deroga all'art. 10 della legge 27 dicembre 1954, n. 50, il concorso sugli interessi è concesso nella misura necessaria per ridurre l'onere a carico degli interessati all'1,50 per cento.

TITOLO VI

Interventi per lavori pubblici di pronto soccorso

Art. 26.

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad eseguire, nei comuni comunque danneggiati dai sismi dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968, lavori di demolizione, di sgombero, di puntellamento, di riparazione delle opere edilizie, igieniche e viarie, nonchè lavori per la salvaguardia urgente di immobili o di opere di interesse storico-artistico e bibliografico, anche su segnalazione dei comuni interessati.

L'Assessore approva i preventivi di spesa accompagnati da relazione tecnica e ne dispone la esecuzione, sul parere dello ispettore centrale tecnico, di intesa, per le opere di interesse storico, artistico e bibliografico, con la competente sovrintendenza.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni.

Le assegnazioni spettanti, a norma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1967, n. 55 ai comuni indicati dal primo comma, assolutamente non utilizzabili per gli scopi previsti dalla citata legge, possono essere destinate alle opere di cui al presente articolo.

TITOLO VII

Interventi sanitari

Art. 27.

L'Assessore per l'igiene e per la sanità è autorizzato:

a) a provvedere alla esecuzione delle opere di riparazione e di adattamento, nonchè alle spese di attrezzatura tecnica, strumentario, casermaggio, arredamento ed a quant'altro necessario per l'agibilità ed il funzionamento degli ospedali, ambulatori e posti di assistenza sanitaria gestiti da enti pubblici;

b) ad assumere l'onere delle rette di spedalità relative ad infermi provenienti dalle zone terremotate non aventi diritto ad assistenza mutualistica, nonchè all'onere delle rette di ricovero di minori provenienti dalle stesse zone, presso preventori antitubercolari ed altri istituti per la prevenzione e la cura di malattie sociali.

Per le finalità previste nel presente articolo è autorizzata la spesa di L. 500 milioni, di cui L. 300 milioni per la lettera *a*) e L. 200 milioni per la lettera *b*).

TITOLO VIII
Interventi per l'occupazione

Art. 28.

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad integrare il trattamento economico dei lavoratori avviati ai cantieri di lavoro e rimboschimento previsto dall'art. 21 e seguenti del decreto legge 22 gennaio 1968, n. 12 che saranno istituiti dal Ministero del lavoro nelle province di Agrigento, di Trapani e di Palermo, a favore dei disoccupati provenienti dai comuni i cui territori sono stati interessati dai movimenti tellurici del gennaio 1968.

La misura della integrazione è determinata in modo da garantire L. 2.500 pro-capite per ogni giornata di effettiva presenza oltre gli oneri riflessi.

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è altresì autorizzato ad intervenire nella spesa per l'acquisto ed il trasporto dei materiali e degli attrezzi occorrenti per i cantieri previsti dal primo comma, in misura, comunque, non superiore al 50 per cento degli stanziamenti per la mano d'opera.

Art. 29.

L'Assessore per il lavoro e per la cooperazione è autorizzato ad istituire speciali cantieri di lavoro e rimboschimento nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Messina ed Enna a favore dei lavoratori provenienti dai comuni i cui territori sono stati interessati dai movimenti tellurici dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968.

Le relative delibere, quando i cantieri sono richiesti dai comuni, sono adottate dalla Giunta comunale con i poteri del consiglio e con clausola di immediata esecuzione. Tali delibere non sono soggette a visto della commissione provinciale di controllo.

In deroga alle vigenti disposizioni le proposte degli enti interessati possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione illustrativa sulle opere da realizzare, approvata dall'Assessore, sentito il comitato istituito con l'art. 4 della legge 10 marzo 1959, n. 7.

Non si applicano i limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai lavoratori avviati ai cantieri è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di L. 2.500 integrato da L. 100 per ogni familiare a carico.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Per le finalità previste dal presente articolo, nonchè dallo art. 28, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500 milioni che sara gestito dal « Fondo siciliano per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori disoccupati » istituito con il D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25.

TITOLO IX
Disposizioni comuni

Art. 30.

E' costituito presso la Presidenza della Regione un fondo di L. 850 milioni da utilizzare per la integrazione e per il pagamento delle spese disposte dalle amministrazioni regionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed anche a mezzo di enti pubblici, per l'attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati.

A tal fine sono riconosciute le spese relative all'acquisto e al trasporto di generi di prima necessità, medicine ed attrezzi, e al ricovero — anche provvisorio — di profughi, nonchè per ogni altra spesa di prima assistenza.

Sono altresì riconosciute le spese relative agli interventi di immediata esecuzione disposti dall'Assessore per i lavori pubblici, per il pagamento delle quali si provvede sulla base di fatture vistate dall'ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, che correderà le fatture stesse di apposita relazione con la precisazione della natura dei lavori e della loro ubicazione ed entità.

La validità di ogni forma di intervento in precedenza autorizzato ed adottato, in deroga alle disposizioni vigenti, cessa 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Alle spese previste dalla presente legge si provvede con apertura di credito applicando le norme della legge 2 agosto 1954, n. 33.

Art. 32.

Tutte le opere da eseguirsi in applicazione della presente legge sono dichiarate di publica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

Per le opere su indicate si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

I pareri previsti nella presente legge sostituiscono, per gli interventi per i quali sono richiesti, ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo prescritto dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 33.

Agli atti e ai contratti relativi agli interventi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

TITOLO X
Norme finanziarie

Art. 34.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di L. 12 miliardi.

Al relativo onere si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno finanziario in corso nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 10801 L. 9.425.200.000;
Cap. n. 10802 L. 2.574.800.000.

Art. 35.

La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 4, primo comma, della legge 13 aprile 1966, n. 3, ricadente nell'anno finanziario 1968, utilizzata giusta il precedente articolo, è rinviata all'esercizio 1973.

Conseguentemente lo stanziamento autorizzato dall'art. 4, primo comma, della predetta legge 13 aprile 1966, n. 3, ricadente nell'anno finanziario 1973 è rinviata per L. 33.448.700.000 all'anno finanziario 1979.

Art. 36.

La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, ricadente nell'anno finanziario 1968 utilizzata giusto il precedente art. 34 è rinviata all'esercizio 1983.

Art. 37.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 38.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 febbraio 1968

CAROLLO

SARDO — MURATORE — FAGONE — BONFIGLIO — MACALUSO — CELI — MANGIONE

(1519)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.